

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, VERCESI, MICOLINI, SALERNO, DIANA, AZZARÀ, CARTA, BUSSETI, CHIMENTI, LAURIA, ZANGARA, MANZINI, EMO CAPODILISTA, DONATO, PARISI, MURMURA, GIACOVAZZO, TAGLIAMONTE, VENTRE, SARTORI, DE ROSA, GRASSI BERTAZZI, CAPPUZZO, PINTO, GIAGU DEMARTINI, SANTALCO, PERUGINI, POLI, DI STEFANO, PULLI, COVELLO, PERRICONE, BOSCO, PATRIARCA, TOTH, ZECCHINO, MEZZAPESA e ORLANDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1990

Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990

ONOREVOLI SENATORI. – Da qualche anno il fenomeno della siccità sta diventando, soprattutto nel Sud, sempre più preoccupante.

I danni della siccità nel 1989 sono stati di 3.600 miliardi di lire; un tetto che sicuramente verrà superato quest'anno.

La situazione è desolante e le previsioni sono pessimistiche, anche se non si è nella condizione di valutare la dimensione finale dei danni che potranno verificarsi per l'ulteriore assenza di pioggia.

È stata già presentata la richiesta da parte di più Regioni (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) di dichiarare lo stato di calamità.

La siccità è un fenomeno non più stagionale, limitato ai mesi estivi, ma costante e l'agricoltura ne subisce le più rilevanti conseguenze.

Sono in pericolo non solo le coltivazioni, ma addirittura le semine. Gli agrumeti, i mandorleti, i pescheti, i ciliegeti ed i vigneti continuano a fiorire precocemente ed anche tutte le altre colture reclamano insi-

stentemente acqua. Ma gli invasi sono ai minimi storici, il livello delle falde si è abbassato notevolmente e non si riesce a pompare l'acqua necessaria dai pozzi.

La carenza idrica costringe gli agricoltori a fare ricorso all'irrigazione anche nei periodi di transizione, come l'attuale; tutto ciò significa prelevare acqua da bacini drasticamente impoveriti oppure estrarla dai pozzi aziendali a costi crescenti.

In questa situazione, che è eccezionale, per evitare rilevanti perdite produttive occorre fornire interamente il fabbisogno idrico giornaliero delle colture utilizzando grandi volumi d'acqua. Il prelevamento continuato dai pozzi sta provocando, in particolare nel Mezzogiorno e nelle pianure costiere, il richiamo di acqua salmastra, con gravi conseguenze sia sulle colture in produzione, estremamente sensibili alla qualità dell'irrigazione, sia sui terreni, che rischiano di diventare inutilizzabili per l'uso agricolo, proprio per l'accumulo di sale.

In assenza di adeguata diluizione dovuta a piogge abbondanti e costanti, inquinanti

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di diversa origine possono manifestare concentrazioni abnormi nelle acque di superficie e in quelle profonde, spesso utilizzate per uso potabile.

Vengono sollecitati dalle Regioni più colpite piani di emergenza idrica con forme di erogazione di acqua controllata.

In Puglia è scattato il razionamento; attualmente nell'invaso di Occhito, il principale della zona, si registra un livello di acqua di 37 milioni di metri cubi, contro i 170 milioni di capacità massima.

In Basilicata i quattordici grandi invasi, a fronte di una potenzialità di circa 800 milioni di metri cubi, hanno attualmente una disponibilità di 62 milioni.

In Sardegna i trentasette invasi artificiali in esercizio, che possono contenere sino a

1.869 milioni di metri cubi, ne contengono secondo l'ultimo rilevamento di febbraio solo 299 milioni.

Il piano di emergenza, tra i vari punti, prevede la realizzazione di collegamenti infrastrutturali tra bacini, l'adozione per le aree deficitarie di impianti di dissalazione di acqua marina e l'utilizzazione di risorse esterne al territorio isolano.

In Sicilia si è arrivati ad applicare metodi per la caduta della pioggia artificiale per far fronte alla situazione di zone, come quella di Agrigento, dove gli invasi ed i serbatoi sono allo stremo.

Per dare una visione sintetica della situazione degli invasi nel Mezzogiorno si riportano qui di seguito i dati che sono stati forniti dal Ministero per il coordinamento della protezione civile.

SITUAZIONE DEGLI INVASI AL 31 GENNAIO 1990

(In milioni di metri cubi)

Consorzio	Invaso	Capacità media decennale	Volume attuale
Aso	Gerosa	12	11,4
Pian di Fon	-	-	-
Laga	-	-	-
Tinno	-	-	-
Ufita	-	-	-
Ente irrigazione Puglia, Lucania e Irpinia e consorzi di bonifica (al 1° gennaio 1990)	Sinni	52,65 *	18
	Pertusillo	49,39 *	29
	Camastra	8,06 *	8
	Basentello	7,88 *	3
	Occhito	69,54 *	28
	Rendina	9,84 *	2
	San Giuliano	23,25 *	4,2
	Marana C.	48	28
Raggruppati Catanzaro Sila	Angitola	21	13,18
	Arvo	71	1,637
	Ampollino	64,5	9,21
	Passante	35	6,135
	Arancio	33	1,9
Basso Belice Carboj	-	-	-
Enna	-	-	-
Borgo Cascino	-	-	-
Tirso	Santa Chiara	141,3	23,9
Nurra	Cuga	135,6	16,9
	Temo	-	-
Sardegna Centrale	Rio Posada	25	05
	Cedrino	8	8
Flumendosa	Flumineddu	645,9	6,086
	Flumendosa	-	-
	Sa Forada	-	-
	Fluminimannu	-	-
	Simbrizzi	-	-

* Media 1° gennaio 1980-1989

Ingenti sono i danni al patrimonio zootecnico, con la conseguente necessità di ricorrere all'estero per l'acquisto di foraggio per il bestiame bovino determinando così l'aumento del prezzo della carne.

Si prevede un crollo dei cereali del 60 per cento e dell'olio del 40 per cento nonché una minore produzione dei cereali e degli agrumi del 55 per cento.

Le difficoltà di accesso al credito agricolo sono state già annunciate dalle banche. La mancanza dei raccolti ed il depauperamento dei fondi tolgono infatti ogni garanzia ai fidi che le banche hanno finora concesso alle aziende agricole.

La situazione è fortemente critica e, al di là dell'emergenza che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento per il varo di programmi straordinari di intervento a sostegno delle produzioni agricole e delle attività di allevamento, occorre impostare una seria programmazione delle risorse idriche del Paese per tutte le destinazioni, riducendo le fughe nella rete di distribuzione, approfondendo studi sui sistemi alternativi di approvvigionamento idrico per le industrie, vietando l'uso improprio dell'acqua potabile e sensibilizzando le popolazioni a tale problematica.

Onorevoli senatori, i dati che si ricavano dall'attuale condizione dell'agricoltura vanno ad aggravare, purtroppo, una difficile situazione caratterizzata dal ripetersi degli eventi calamitosi. In quasi tutte le regioni del Sud le dichiarazioni di eccezionale calamità o avversità atmosferica si sono ripetute costantemente sin dall'inizio degli anni '80.

In tale situazione, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, cumulatisi negli anni, i ripetuti rinvii, le rateizzazioni degli oneri sociali e il dilazionamento delle scadenze delle cambiali agrarie hanno determinato un indebitamento sempre più pesante e ormai insostenibile per imprese che, anche nel corso del passato decennio, avevano dovuto ricorrere al credito per il necessario rinnovamento delle strutture aziendali.

Il livello di indebitamento delle aziende agricole è cresciuto sin dagli anni '70 spinto dalla modernizzazione dei processi produttivi

conseguente anche alla forte emigrazione di manodopera dal Sud, che ha reso necessario un forte acquisto di mezzi tecnici e meccanici ed ha determinato un aumento della presenza di capitali esterni all'impresa.

Il fabbisogno finanziario aziendale si è, inoltre, accentuato negli anni '70 a causa del fenomeno inflattivo, che ha peggiorato le ragioni di scambio a vantaggio dell'industria ed ha allargato il divario fra costi e ricavi delle aziende agricole, ulteriormente acuito dalle decisioni comunitarie relative ai prezzi in costanza di un differenziale inflattivo di oltre 5 punti di svantaggio del nostro Paese.

A quest'ultimo riguardo si deve rilevare come il mancato sostegno a livello CEE delle produzioni mediterranee sia diventato un dato costante a detrimento delle produzioni meridionali. L'orientamento verso una generale riduzione dell'aiuto, indotto nella politica agricola e comunitaria non solo per esigenze di contenimento delle spese nell'agricoltura ma anche per altri fattori e circostanze, è andato, oltre tutto, accentuandosi anche di recente. Tali scelte hanno prodotto una variazione negativa per la produzione agricola del Mezzogiorno determinando uno stato di incertezza in cui sono venute a trovarsi importanti coltivazioni erbacee, quali quelle del grano duro, del pomodoro da industria, degli ortaggi in genere, del girasole, con accentuati squilibri tra produzione e domanda. Si è così determinata sin dall'inizio degli anni '80 una insufficiente competitività dei tradizionali prodotti agricoli meridionali unita ad una difficoltà in ordine a nuove scelte colturali.

L'accennata situazione è stata amplificata dalla variazione negativa, per la produzione agricola del Mezzogiorno, conseguente ai fenomeni calamitosi, con un abbassamento ulteriore dei livelli di produttività strutturali, già inferiori a quelli dell'Italia del Nord.

La complessa condizione in cui versa l'agricoltura meridionale, critica al di là di ogni limite del prevedibile, richiede la piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni che governano la sfera agricola per mantenere in vita un settore la cui perdita di efficienza produce l'aumento del deficit alimentare nazionale, che rischia

di sopravanzare quello energetico. Lo stesso impegno si richiede per sostenere un vasto numero di persone che lavorano in agricoltura e traggono da questa e dai settori indotti il reddito necessario ad una decente qualità di vita.

Tutto ciò va fatto con una legislazione specifica, che si attagli alle condizioni di una attività colpita per molti anni consecutivi, non essendo adeguate nè valide le norme della legge-quadro n. 590 del 1981 sulle calamità nazionali.

Il Parlamento lo scorso anno ha convertito con la legge 4 agosto 1989, n. 286, il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, che ha integrato e migliorato la normativa quadro adattandola alla situazione del Mezzogiorno colpito da calamità.

Il decreto-legge n. 231 è stato ritenuto valido dal mondo agricolo, anche se gli incentivi e le agevolazioni non sono stati erogati e quindi negli imprenditori agricoli si è creata un'aspettativa ancora non soddisfatta. In tal modo si stanno sviluppando tensioni tra il sistema creditizio, che richiede i rimborsi dei crediti agrari accumulati negli anni, e gli imprenditori agricoli, che non dispongono di risorse.

Agli agricoltori occorre rispondere con una iniziativa specifica che consenta alle Regioni e alle istituzioni di programmare e di porre in essere i piani di emergenza idrica, con l'erogazione di acqua controllata e finalizzata, in via prioritaria, a dissetare le popolazioni e a salvare il bestiame e le coltivazioni pluriennali, e, da un altro versante, che consenta agli imprenditori agricoli di essere assicurati sul recupero di una parte del mancato reddito derivante dal divieto di coltivazioni erbacee primaverili ed estive, che assorbono ingenti quantità di acqua, mediante il soccorso ed il sostegno dello Stato.

Per i motivi suesposti, si è ritenuto utile riproporre la normativa del decreto-legge n. 231 per le nuove calamità del 1990, integrandola con alcune norme che prevedano: la limitazione del peso burocratico amministrativo e bancario, consentendo la utilizzazione della documentazione già presentata dagli imprenditori per l'utilizzo dei

provvedimenti previsti dal citato decreto-legge; una più vasta e consistente applicazione delle garanzie del fondo interbancario proprio per rafforzare la debolezza dell'imprenditore nei rapporti con il sistema bancario; un sostegno specifico per gli imprenditori agricoli che, non potendo attivare le colture erbacee primaverili ed estive, debbono rispondere all'invito di risparmiare la risorsa idrica per impiegarla in via prioritaria per salvare gli allevamenti e gli impianti arboricoli pluriennali; infine, per le situazioni aziendali che abbiano subito danni elevatissimi, un sostegno più consistente.

L'articolo 1 del presente disegno di legge si propone pertanto di attivare i fondi stanziati dal decreto-legge n. 231 del 1989 da destinare alle aziende ed alle cooperative agricole colpite da siccità e che servono per la rateizzazione degli interessi dei debiti pregressi con le banche, restando valida la documentazione già presentata (articolo 2).

L'articolo 3 prevede l'applicazione della garanzia del fondo interbancario di cui alla legge n. 454 del 1961 anche agli imprenditori agricoli a titolo principale.

Gli articoli 4 e 6 hanno lo scopo di intervenire finanziariamente a sostegno delle aziende che non hanno potuto mettere a coltivazione i terreni per carenza di disponibilità idrica con un contributo di 500.000 lire per ettaro e con contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno subito, e comunque non superiori a 20 milioni di lire, a favore dei conduttori di aziende che abbiano riportato danni non inferiori al 70 per cento della produzione lorda. Un particolare sostegno finanziario è previsto dall'articolo 5 per le cooperative agricole.

L'articolo 7 riguarda agevolazioni del trattamento di cassa integrazione per gli impiegati ed operai agricoli.

Con l'articolo 8 le aziende di cui all'articolo 1 vengono esentate per un quinquennio dal pagamento dei contributi agricoli unificati.

L'articolo 9, infine, dispone l'utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura integrandolo di 400 miliardi per far fronte alle esigenze economiche della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, nonchè alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscano impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e che ricevano in conferimento almeno il 70 per cento del prodotto lavorato, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 1990, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

Art. 2.

1. Per le aziende agricole, le cooperative e i consorzi di cui all'articolo 1, rimane valida, a fini amministrativi e bancari, la documentazione già presentata ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 giugno 1989 n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, per la presentazione della domanda di concessione del mutuo decennale agli effetti della presente legge, è differito al 31 dicembre 1990.

Art. 3.

1. La garanzia del Fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e

successive modificazioni ed integrazioni, prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, si applica anche agli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 4.

1. A favore delle aziende agricole e delle cooperative ubicate in comprensorio irriguo, che, nel corso dell'annata agraria 1989-1990, non hanno potuto mettere a coltivazione i terreni per carenza di disponibilità idrica, certificata dall'ente erogatore, è concesso *una tantum* un contributo di soccorso pari a lire 500.000 per ettaro.

Art. 5.

1. Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'articolo 1, che dimostrino di avere almeno il 50 per cento dei soci con aziende nei territori riconosciuti colpiti dall'evento siccitoso, è concesso *una tantum* un contributo complementare fino al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1987-1989.

Art. 6.

1. A favore delle aziende agricole, delle cooperative e dei consorzi di cui all'articolo 1, che abbiano riportato danni non inferiori al 70 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, possono essere concessi contributi in conto capitale fino all'80 per cento della perdita subita per un importo non superiore a 20 milioni di lire, sulla base dei parametri massimi per ettarocoltura determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 8.

1. Dal 1° gennaio 1989 le imprese agricole anche cooperative di cui all'articolo 1, comprese le diretto-coltivatrici, le mezzadri e le coloniche, sono esentate per un quinquennio dal pagamento dei contributi agricoli unificati.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, appositamente integrato di lire 400 miliardi, attraverso corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.